



## ACCORDO QUADRO

### TRA

L'Università degli Studi di Palermo (di seguito denominata semplicemente "UNIPA"), C.F. 80023730825, P. IVA N. 00605880822, con sede legale in Palermo, Piazza Marina n. 61, nella persona del Direttore pro tempore, Pro. Attilio SULLI, nato a Palermo il 13/08/1965, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università;

### E

il Consorzio di Gestione dell'Area marina Protetta "Capo Milazzo" (Comune di Milazzo, Università degli Studi di Messina, Marevivo onlus), Ente Gestore dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo" (di seguito denominata semplicemente "AMP Capo Milazzo"), C.F. 03580370835, con sede legale in Via Francesco Crispi, 1, 98057 – Milazzo (Messina), nella persona del Presidente dell'AMP Capo Milazzo dott. Giovanni Mangano nato a Milazzo il 12/02/1975 domiciliato per la carica presso la sede dell'AMP Capo Milazzo

anche denominati le **Parti**;

### PREMESSO CHE

- Che il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo" gestisce l'omonima Area Marina Protetta in forza del D.M. n. 204 del 17 maggio 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con convenzione firmata in data 11.10.2019 con la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del predetto Ministero;
- Che con decreto n. 153 del 26 novembre 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del Mare, ai sensi dell'art.19 comma 5 della legge 6 Dicembre 1991 n. 394 è stato approvato il regolamento di disciplina dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo";
- l'AMP Capo Milazzo persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le finalità di: 1. tutela e valorizzazione delle caratteristiche, naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera; 2. la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'AMP; 3. la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; 4. la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile;
- che il l'AMP Capo Milazzo avendo constatato la necessità di svolgere delle attività di ricerca che saranno descritte nell'Articolo2 del presente accordo, intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche di elevata qualificazione a livello nazionale, messe a disposizione da UNIPA;
- che, per quanto sopra, l'AMP Capo Milazzo potrà, tra le altre attività:

- promuovere attività di studio e ricerca scientifica, indagini e sondaggi;
- istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nel campo dell'ecologia marina e conservazione degli ecosistemi marini, pesca e acquacoltura, biotecnologie marine, botanica e botanica ambientale, zoologia, geologia marina, sedimentologia e geomorfologia;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate e realizzare tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento delle finalità dell'AMP;
- UNIPA è un Ateneo del sistema universitario italiano con sede a Palermo e poli universitari ad Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
- UNIPA ha tra i propri fini primari l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali nonché la promozione e l'organizzazione della ricerca
- UNIPA, in virtù delle proprie funzioni di indirizzo, è impegnata, in conformità con la propria missione, nella promozione e nell'adozione di modelli migliorativi per il sistema universitario, della conoscenza e delle professioni;
- UNIPA opera come agente di sviluppo del territorio e della società e intende promuovere politiche integrate università-territorio, mirate al governo di questioni di comune interesse, nonché all'integrazione dell'Università con gli altri protagonisti dell'economia territoriale;
- UNIPA persegue la Terza Missione per il conseguimento delle finalità di sviluppo sociale ed economico del territorio e di valorizzazione delle risorse umane e tecnologiche attraverso rapporti con enti pubblici e privati, mediante contratti e convenzioni, e comunque nel rispetto della propria autonomia, delle proprie finalità pubbliche di didattica e ricerca;
- UNIPA è un centro primario della ricerca scientifica nazionale e persegue attività di trasferimento produttivo delle conoscenze, anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti extra-universitari pubblici o privati;
- UNIPA, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio per accrescere la competitività anche sul piano internazionale e, altresì, di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;
- UNIPA detiene competenze tecnico - scientifiche di elevato livello, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà, promuove, coordina e svolge attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
- UNIPA collabora con Enti, Istituzioni e imprese nazionali ed internazionali, per la partecipazione a grandi programmi di ricerca fornendo competenze specifiche;
- UNIPA ha tra i propri fini la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, la diffusione, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati, delle proprie conoscenze e le loro applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Imprese e Istituzioni, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l'avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- le Parti hanno comune interesse ad approfondire lo sviluppo delle attività di ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, educazione e network, con la sottoscrizione del presente accordo (l'“Accordo”), promuovendo in particolare le attività di collaborazione, avvertendo la necessità di garantire le sinergie e la diffusione delle migliori esperienze;
- le Parti sono interessate ad azioni per promuovere la protezione dell'AMP del Plemmirio, nonché la diffusione e divulgazione della conoscenza dell'ecologia, della biologia degli ambienti marini e costieri delle caratteristiche ambientali, geologiche e geomorfologiche della zona;

- le Parti ritengono che gli obiettivi sopradescritti si realizzino attraverso il fare sistema sulla frontiera della ricerca, dell'alta formazione e del sistema socio economico italiano;
- è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto della Convenzione**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Le Parti concordano sulla opportunità di stipulare un accordo quadro al fine di sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, nonché al rafforzamento di ogni azione volta a favorire l'integrazione fra il sistema della ricerca, il sistema economico nazionale e la Pubblica Amministrazione nonché all'individuazione, sviluppo e diffusione di conoscenze.

Le Parti sono interessate allo studio e alla ricerca scientifica nell'AMP Capo Milazzo, nonché alla diffusione e divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia e degli ambienti marini e costieri e delle caratteristiche ambientali e geomorfologiche di tali zone.

Le Parti intendono collaborare congiuntamente o in partnership in specifici progetti di ricerca e di collaborazione da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni possono svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. *scouting* di aree di ricerca di interesse prioritario comune;
- b. individuazioni di strumenti e misure per la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche dell'AMP Capo Milazzo;
- c. programmi educativi per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia marina;
- d. partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, finanziati sia da Enti pubblici sia privati;
- e. sperimentazione sul campo di nuove tecnologie, sviluppate da UNIPA, presso l'AMP Capo Milazzo;
- f. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- g. collaborazioni nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui le Parti partecipano;
- h. promozione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- i. stage e tirocini, da attivarsi attraverso le procedure di accreditamento di UNIPA;
- j. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari inerenti attività di ricerca di comune interesse;
- k. tesi di laurea, partecipazione ai dottorati di ricerca, nell'ambito delle previsioni di legge vigenti;

Tali iniziative vengono attuate con la stipula di specifici atti esecutivi tra le Parti, in coerenza con il presente accordo, come meglio esplicitato al successivo art.3. Nell'ambito della collaborazione istituita con il presente accordo, le Parti si impegnano ad operare congiuntamente su temi e progetti inerenti attività tecnico-scientifiche di volta in volta individuate. Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni alle due istituzioni.

### **Articolo 2**

#### **Disciplina dei rapporti tra le Parti**

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- a. nel presente accordo;

- b. nei singoli atti esecutivi, di cui al successivo art. 6, stipulati in esecuzione dello stesso accordo;
- c. in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

### **Articolo 3** **Contratti esecutivi**

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi. Tali atti devono essere puntualmente indicare:

- a. gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- b. le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- c. l'ammontare di eventuali oneri e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- d. gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati;
- e. il personale coinvolto;
- f. l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;
- g. il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti deve, necessariamente, ricollegarsi all'entità della compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di conoscenze, risorse umane, strumentali e finanziarie;
- h. le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i. i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Gli atti esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

### **Articolo 4** **Obblighi delle Parti**

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

### **Articolo 5** **Referenti**

I Referenti del presente accordo di collaborazione sono:

- per UNIPA, il Direttore pro tempore, Prof. Attilio Sulli
- per l'AMP Capo Milazzo, il Direttore Dott.ssa Giulia Visconti

### **Articolo 6** **Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati**

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno in relazione a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito del presente accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati, con espresso consenso delle stesse, nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo e delle successive intese che ne deriveranno. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università

È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo.

Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione di UNIPA, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

#### **Articolo 7**

##### **Proprietà Intellettuale**

I diritti sulle cognizioni, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli autori/inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale procedura di brevetto dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.

#### **Articolo 8**

##### **Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e correlato Decreto Attuativo n. 101 del 10 agosto 2018.

#### **Articolo 9**

##### **Coperture assicurative e sicurezza**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione esalute, rilasciando a tale scopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### **Articolo 10 Oneri finanziari**

Il presente accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

#### **Articolo 11 Adempimenti ex D. Lgs. 231/2001 (in considerazione della figura giuridica del contraente) e L. n. 190/2012 e loro mm.ii.**

Le Parti prendono atto e conoscenza dei rispettivi Modelli di prevenzione, organizzativi e gestionali, adottati ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (in considerazione della figura giuridica del contraente) edella Legge n. 190/2012 e loro ss.mm.ii., con i correlati Codici Etici di comportamento; tali documenti,per quanto riguarda l'AMP Capo Milazzo, sono disponibili sul sito internet [www.ampcapomilazzo.it](http://www.ampcapomilazzo.it), per quanto attiene UNIPA, sono pubblicati sul sito istituzionale [www.unipa.it](http://www.unipa.it).

Le Parti si obbligano inoltre a darsi tempestiva reciproca informazione delle modificazioni/integrazioni dei propri Modelli e Codici, fermo ed inteso restando che l'Università, per espressa previsione di legge,provvederà alla revisione del proprio PTPCT con cadenza almeno annuale.

L'inosservanza delle previsioni dei rispettivi modelli e codici, di cui al comma 1, è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione del presente Accordo per inadempimento ai sensi dell'art.1456 c.c. e legittimerà pertanto la Parte adempiente a risolvere il presente Accordo con effetto immediato.

#### **Articolo 12 Decorrenza, durata e recesso**

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale (o di accettazione), e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo espresso accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo PEC o raccomandata A.R. Lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

#### **Articolo 13 Modifiche**

Qualora nel corso della vigenza del presente accordo venissero a modificarsi i presupposti per i quali

si è provveduto alla stipula dello stesso o si ritenesse opportuno rivederlo, le Parti procederanno di comune accordo. Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

#### **Articolo 14**

##### **Rinvio alle Norme di Legge ed ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle norme generali di legge.

#### **Articolo 15**

##### **Controversie**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo, le Parti procederanno, in prima istanza, al tentativo di composizione in via amichevole. In caso non si dovesse pervenire ad una intesa, competente è il Foro di Palermo.

#### **Articolo 16**

##### **Comunicazioni**

Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi: per l'AMP Capo Milazzo [amp.capomilazzo@pec.it](mailto:amp.capomilazzo@pec.it), [segreteria@ampcapomilazzo.it](mailto:segreteria@ampcapomilazzo.it) all'attenzione del direttore dott.ssa Giulia Visconti; per UNIPA: [pec@cert.unipa.it](mailto:pec@cert.unipa.it), all'attenzione del Prof. Renato Chemello;

#### **Articolo 17**

##### **Registrazione**

Il presente accordo, redatto in unico originale firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso – del D.P.R. n. 131/1986.

Tutte le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della parte che dovesse richiederla.

*L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università di Palermo, giusta autorizzazione rilasciata dall'Agenzia Entrate, salvo che l'atto venga redatto sotto forma di corrispondenza, ovvero con l'apposizione della firma digitale in documenti distinti ma identici.*

#### **Articolo 18**

##### **Firma**

Il presente accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

**Per l'AMP Capo Milazzo**

**Per l'Università di Palermo**

---

---